

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

sciogliendo la riserva assunta il 15.04.2025;

lette le note scritte depositate nell'interesse delle parti;

rilevato che gli attori difesi dall'avv. [REDACTED] hanno dichiarato di approvare il progetto di

divisione redatto dal CTU, così come integrato con relazione depositata il 30.12.2024;

rilevato che il convenuto [REDACTED] aveva già dichiarato, con note scritte depositate il

21.01.2025, di approvare il suddetto progetto di divisione;

rilevato che gli attori difesi dall'avv. [REDACTED] hanno dichiarato di condividere il progetto

divisionale redatto dal CTU, chiedendo al contempo che siano loro restituite le seguenti

somme:



rilevato che gli attori difesi dall'avv. [REDACTED] hanno, altresì, chiesto che sia prevista la divisione

tra tutti i coeredi della soma di [REDACTED] giacente su un libretto postale intestato a [REDACTED]

[REDACTED]

letto il progetto divisionale redatto dal CTU, come da ultimo integrato con relazione depositata

il 30.12.2024;

rilevato che il CTU ha preso in considerazione, ai fini della redazione del progetto, anche le spese anticipate dagli eredi di [REDACTED] come documentate in atti, per un

ammontare complessivo pari ad [REDACTED]

considerato che detta somma non coincide con quella indicata dagli attori;

ritenuto che le altre parti dovranno specificare se riconoscono o meno l'anticipazione della

somma di [REDACTED] da parte di [REDACTED]

ritenuto che, nel caso in cui non vi siano contestazioni sul punto, il progetto divisionale potrà essere integrato e dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 789

comma 3 c.p.c.;

ritenuto che, in caso contrario, il giudice deciderà con sentenza sul progetto di divisione;

ritenuto che, con riferimento alla somma di [REDACTED], giacente su un libretto postale intestato

a [REDACTED] la stessa non potrà essere inserita nel progetto

divisionale, non trattandosi di attivo ereditario;

rilevato che il Notaio delegato alla vendita ha rappresentato che l'aggiudicatario del lotto unico non ha provveduto a versare nei termini il saldo prezzo di aggiudicazione;

visto l'art. 587 c.p.c. e ritenuto che va dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione già versata a titolo di multa;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

p.q.m.

rinvia per l'audizione delle parti, invitando le stesse a dedurre in ordine alle spese che gli eredi

[REDACTED] hanno dichiarato essere state anticipate dal loro *de cuius*, come indicato

in parte motiva;

invita le parti a specificare se vi siano creditori cui comunicare il progetto di divisione;

dichiara la decadenza di [REDACTED] dalla aggiudicazione del lotto unico e dispone la perdita

della cauzione da questi già versata, a titolo di multa;

invita il Notaio delegato a proseguire le operazioni di vendita;

assegna alle parti termine sino al 24 giugno 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione

dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Caltanissetta, 05/05/2025

Il Giudice

Ester Rita Difrancesco

